

COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA DI SOGGIORNO



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art.2 - Presupposto dell'imposta	1
Art.3 - Soggetto passivo	1
Art.4 - Misura dell'imposta	1
Art. 5 – Esenzioni e riduzioni di imposta.....	2
Art.6 - Obblighi del gestore.....	2
Art.7 - Versamento dell'imposta.....	3
Art.8 - Controllo e accertamento dell'imposta	4
Art.9 - Sanzioni i soggetti responsabili degli obblighi tributari.....	4
Art.10 - Riscossione coattiva.....	4
Art.11 - Rimborsi	4
Art.12 - Contenzioso	4
Art 13 - Entrata in vigore.....	5
Art. 14 - Abrogazione delle norme previgenti	5

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali. Ogni anno in sede di predisposizione di Bilancio annuale di previsione, L'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e /o totalmente con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Art.2 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ravello, alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistiche-alberghiere, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi, attività di bed & breakfast. Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale.
2. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter della legge 96/2017 di conversione, con modificazioni, del DL n. 50/2017.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art.3 - Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Ravello, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente **articolo 2**, e non risultano iscritti all'anagrafe del comune di Ravello.
2. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Art.4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f) del D.Lgs 267/2000. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Nel periodo di imposta intercorrente dal 1 gennaio fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.
3. L'imposta non dovrà essere corrisposta nel seguente periodo dal 1 novembre – 31 marzo.
4. Dal 1^aprile al 31 ottobre tariffa dovuta per intero, salvo ulteriore intervento legislativo di variazione dei tributi locali.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni di imposta

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il sedicesimo anno di età;
 - b) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - c) i rifugiati politici;
 - d) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguiti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) Il personale volontario della protezione civile e della Croce rossa e ONLUS che svolge attività simili e che presta servizio in occasione di calamità;
 - f) Il personale docente della scuola nazionale ed internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
2. L'esenzione di cui al punto c) è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.
3. L'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuto alle circostanze previste dal medesimo punto f).
4. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive ed esibiti negli eventuali controlli da parte del Comune di Ravello.

Art.6 - Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva (alberghiera, extralberghiera comprese le locazioni brevi) è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso. A tal fine il soggetto responsabile degli obblighi tributari, è tenuto a:
 - a) dare informazioni ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste;
 - b) riscuotere l'imposta e rilasciare la relativa quietanza;
 - c) acquisire la documentazione comprovante il diritto dell'estensione di cui **all'articolo 5**;
 - d) far compilare all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
 - e) nel caso in cui l'ospite si rifiuti sia di versare l'imposta sia di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva;
 - f) dichiarare, al Comune di Ravello, entro il giorno successivo:
 - Il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 6;
 - L'imposta dovuta;

- g) la dichiarazione di cui la precedente lettera f) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune.
2. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive registrarsi al portale telematico messo a disposizione dal Comune di Ravello. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate, un codice di identificazione per ciascuna struttura. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.
 3. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 6 comma 2 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

Art.7 - Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ravello o tramite procedure di pagamento on-line (qualora attivata);
2. La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - denominazione esatta della struttura ricettiva e ragione sociale/titolare licenza di chi effettua il riversamento;
 - versamento imposta di soggiorno;
 - mese e anno di riferimento
3. I gestori delle strutture ricettive relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n.19/2013). L'agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21).
4. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata l'anno precedente è pari a zero;
5. Il conto della gestione deve essere presentato in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva:
 - consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ravello;
 - inviandolo tramite posta raccomandata;
 - invio tramite posta elettronica certificata (PEC) solo se sottoscritto con firma digitale.

6. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

Art.8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti e sui relativi riversamenti all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6.
2. Ai fini dell'attività dell'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, 27 dicembre 2006 n.296;
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i riversamenti effettuati al Comune.

Art.9 - Sanzioni i soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all'art. 3 comma 2) fatte salve le responsabilità di natura penale, sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis di lgs 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
2. per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 comma 1 lettera f) del presente regolamento da parte del gestore delle strutture ricettive o dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5-ter del decreto legge 24.04.2017 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017 n. 96 e, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00.
3. Per la violazione all'obbligo di informazioni di cui la lettera a) dell'art. 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00.
4. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 500,00.

Art.10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art.12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

Art 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 14 - Abrogazione delle norme previgenti

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI RAVELLO

VERBALE N. 76 DEL 25.03.2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 17:00 l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Ravello (SA), nella persona del Dott. Giuseppe Parisi, rilascia il parere sulla proposta avente ad oggetto: "Regolamento per Imposta di Soggiorno – Approvazione "

Premesso che

- Con deliberazione consiliare n. 10 del 30.06.2011 è stata istituita l'imposta comunale di soggiorno con decorrenza dal 01.04.2012 e contestualmente è stato approvato il regolamento per l'imposta di soggiorno;
- Per l'esercizio finanziario 2019 si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento vigente approvato con delibera consiliare n. 6 del 28.03.2018 al fine di renderne maggiormente agevole l'applicazione e, permettere un corretto censimento delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale nonché la corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta;

Visto

La documentazione ricevuta, ed in particolare:

- Lo schema del nuovo regolamento per l'Imposta di Soggiorno composto di n. 14 articoli;
- I pareri in ordine alla regolarità tecnica e la regolarità contabile favorevolmente espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio tributi e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1, del T.U.E.L.,

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ravello, 25.03.2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giuseppe Parisi